

Circol@re nr. 60 del 10 novembre 2020

ONERI DETRAIBILI OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEL PAGAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

Per effetto dell'art. 1 co. 679 della L.27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), **dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19%** degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

- **bonifico bancario o postale**
- **altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante**, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Ai sensi dell'art. 1 co. 680 della L. 160/2019, **l'obbligo di tracciabilità non si applica** alle detrazioni del 19% spettanti in relazione alle spese sostenute per:

- **l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;**
- **prestazioni sanitarie** rese dalle **strutture pubbliche** o da **strutture private** accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN).

Sono inoltre **escluse dall'obbligo** di tracciabilità di cui alla suddetta L. 160/2019 le spese sostenute in relazione ad oneri che danno diritto:

- ad una detrazione IRPEF con percentuale **diversa dal 19%**;
- alla **deduzione dal reddito** complessivo.

A partire dal periodo d'imposta 2020, le **comunicazioni relative agli oneri detraibili** per la predisposizione delle **dichiarazioni precompilate** devono contenere esclusivamente **i dati delle spese sostenute** nel rispetto del previsto obbligo di **tracciabilità del pagamento**, ove applicabile.

OBBLIGO DI PAGAMENTI TRACCIABILI DALL'1.1.2020

Per effetto dell'art. 1 co. 679 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), dall'1.1.2020, **la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR** e in altre disposizioni normative **spetta soltanto se il pagamento è avvenuto** con:

- **bonifico bancario** o postale;
- **altri sistemi di pagamento**, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

SPESE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1 co. 680 della L. 160/2019, l'**obbligo di tracciabilità non si applica alle detrazioni del 19%** spettanti in relazione alle spese sostenute per:

- l'acquisto di **medicinali e di dispositivi medici**;
- **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche** o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN).

Sono inoltre **escluse dall'obbligo di tracciabilità**, di cui alla suddetta L. 160/2019, le spese sostenute in **relazione ad oneri che danno diritto**:

- ad una **detrazione IRPEF con percentuale diversa dal 19%**;
- alla **deduzione dal reddito complessivo**.

Con i provv. Agenzia delle Entrate 16.10.2020 n. 329652 e 329676, sono state emanate **le disposizioni di coordinamento tra**:

- ✓ l'obbligo di **comunicare i dati degli oneri detraibili** ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata e;
- ✓ l'obbligo di sostenere le spese **con modalità di pagamento tracciabili** affinché si possa beneficiare della detrazione IRPEF del 19%.

COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE

Con provv. 16.10.2020 n. 329676, è stato quindi stabilito che, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a **decorrere dall'anno d'imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all'Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera sanitaria sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con le modalità tracciabili** di cui all'art. 1 co. 679 della L. 160/2019.

Fanno eccezione **le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici o relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, le quali, essendo escluse dall'obbligo di tracciabilità, dovranno continuare ad essere comunicate indipendentemente dalle modalità di pagamento.**

COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ALTRI ONERI DETRAIBILI AL 19%

Analogamente, con provv. 16.10.2020 n. 329652, in relazione agli altri oneri detraibili al 19% diversi dalle spese sanitarie e veterinarie, è stato stabilito che, **ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata**, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, nelle comunicazioni da trasmettere all'Anagrafe Tributaria **vanno indicati esclusivamente i dati relativi agli oneri sostenuti con le previste modalità tracciabili.**

Rientrano quindi in questo secondo ambito, ad esempio, le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi:

- ✓ agli **interessi passivi e agli oneri accessori** sostenuti per mutui agrari e fondiari;
- ✓ ai **premi per assicurazioni sulla vita**, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e per il rischio di non autosufficienza;
- ✓ alle **spese per l'istruzione universitaria**;
- ✓ alle **spese per l'istruzione scolastica** (per gli anni d'imposta 2020 e 2021, l'invio di tali dati è facoltativo, secondo quanto disposto dal DM 10.8.2020);
- ✓ alle rette per la **frequenza di asili nido** e per servizi infantili;
- ✓ alle **spese funebri**.

CONTROLLO DA PARTE DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per effetto di quanto stabilito dai suddetti provvedimenti, il **soggetto obbligato alla comunicazione dei dati degli oneri detraibili** al Sistema Tessera sanitaria o all'Anagrafe Tributaria **è quindi tenuto a:**

- **verificare le modalità di pagamento delle spese** la cui detraibilità IRPEF del 19% è subordinata all'utilizzo di strumenti tracciabili, a partire dalle spese sostenute dall'1.1.2020;
- **non inserire nelle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni** le spese sostenute con modalità di pagamento (es. contanti) che non consentono più di beneficiare della detrazione.

EFFETTI AI FINI SANZIONATORI

Tale impostazione potrebbe quindi **avere conseguenze sanzionatorie in capo al soggetto obbligato alla comunicazione**, in quanto l'inserimento nella comunicazione di spese non detraibili **per mancanza del requisito della tracciabilità potrebbe configurare una comunicazione "errata"**.

Ai sensi dell'art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014 e dell'art. 78 co. 26 della L. 413/91, l'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni in esame è infatti soggetta all'applicazione di una **sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:**

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, **di applicare il "cumulo giuridico"** ai sensi dell'art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un **massimo di 50.000,00 euro**.

*In caso di **errata comunicazione**, la sanzione **non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza.***

*Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la **sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.***

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

